

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2109

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disciplina del settore dello spettacolo

Presentata il 15 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La finalità essenziale che la presente proposta di legge quadro intende perseguire è quella di semplificare, armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale.

Dopo l'emanazione della legge «madre» del 1985, (legge n. 163) istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi «figlie», mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di principi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.

La proposta di legge quadro, che prevede il coinvolgimento di diversi Ministeri

per la valorizzazione dello spettacolo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia che all'estero, rappresenta una prima concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea infatti un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province, chiamati a realizzare un modello di «federalismo» sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato ed ogni singola regione in cui fissare obiettivi e priorità, elenco di iniziative, livello di investimento economico statale e locale; la creazione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.

Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo alla sussidiarietà

orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla creazione di un Istituto di credito per la cultura, quale strumento economico della Repubblica per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano destinare risorse al settore.

La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento e la creazione di una Consulta dello spettacolo, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali e composta da ventuno membri, sette per ognuno dei settori, cinema e multimedialità, musica e danza, teatri e circhi, designati da diversi Ministeri, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo inseriti in un elenco predisposto dalle Commissioni parlamentari competenti.

Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole perseguire l'obiettivo di rimodulare il sostegno pub-

blico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.

Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, da riorganizzare, semplificare e sburocratizzare per gli enti, organismi ed istituzioni pubblici o di iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui ridefinire le finalità.

La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare principi di carattere generale la cui esplicitazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessanti modificazioni della realtà dello spettacolo.

La presente proposta di legge rappresenta l'occasione storica per il nostro Paese di colmare un disimpegno riformatore e di proporsi in maniera moderna verso la promozione culturale, per affermare lo spettacolo quale momento strategico di crescita artistica, sociale, occupazionale ed economica della nazione, e riconoscere ai beni culturali *status* di « industria pulita » in grado di disinquinare le menti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo spettacolo è un bene culturale.
2. La Repubblica sostiene lo sviluppo quale libera espressione del pensiero artistico, strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale; ne promuove la correlazione con il patrimonio storico ed artistico, assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina le competenze istituzionali in materia di spettacolo e le modalità di attribuzione delle risorse per l'esercizio di tali funzioni secondo i principi di sussidiarietà, di prossimità degli interventi e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
2. La Repubblica riserva particolare attenzione alla promozione dello spettacolo, attraverso la diffusione delle attività, l'educazione del pubblico, la formazione degli operatori e dei lavoratori. A tale fine promuove accordi e convenzioni tra il Ministero per i beni e le attività culturali e:
 - a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'inserimento della storia e tecnica dello spettacolo tra le materie di insegnamento della

scuola di base e della scuola superiore e per la istituzione di corsi di laurea breve inerenti lo spettacolo;

b) il coordinamento delle regioni per la realizzazione di corsi di formazione e di alta qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, con il coinvolgimento della Scuola nazionale di cinema, nonché di università, conservatori, accademie, iniziative dello spettacolo e associazioni di categoria di comprovata esperienza;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'estensione delle forme di tutela sindacale e l'applicazione dei nuovi modelli di formazione-lavoro per tecnici, organizzatori ed amministratori;

d) il Ministero delle comunicazioni per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione, divulgazione scientifica, co-produzione con le attività dello spettacolo, realizzazione di canali tematici e valorizzazione della propria videoteca;

e) il coordinamento delle regioni ed i Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri, nonché il Ministro per le politiche comunitarie per lo sviluppo della presenza dello spettacolo e dell'arte italiana all'estero.

CAPO II

COMPETENZE ISTITUZIONALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

ART. 3.

(Funzioni dello Stato).

1. Sono di competenza statale le seguenti funzioni:

a) determinare i principi generali della politica nazionale, individuando strumenti di cooperazione e di solidarietà, e contribuire alla politica comunitaria;

b) verificare l'efficacia e la congruità dell'intervento pubblico rispetto ai risultati

conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio ed osservatorio;

c) promuovere l'integrazione tra i beni culturali, con destinazione di aree archeologiche e siti museali ad attività espositive e progettualità permanenti per lo spettacolo;

d) dotare le aree meno servite di spazi multimediali e adeguare tecnologicamente il patrimonio strutturale dello spettacolo attraverso incentivi per chi intraprende opere di ristrutturazione o di riconversione di siti post-industriali, anche al fine di costituire un « sistema-sala » integrato quale momento aggregante e di partecipazione della collettività;

e) sostenere le iniziative a carattere nazionale in concorso con le regioni e gli enti locali;

f) promuovere la contemporaneità italiana e l'allestimento di opere prime;

g) tutelare e promuovere il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in concorso con le regioni e gli enti locali;

h) promuovere il cinema italiano e l'attività audiovisiva, incentivando l'afflusso di risorse ad iniziativa privata;

i) promuovere la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarietà, la multimedialità e l'integrazione multi-etnica delle culture;

l) favorire iniziative volte a diffondere all'estero l'espressione artistica nazionale anche attraverso accordi di cooperazione transfrontaliera ed interregionale;

m) favorire l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e promuovere sinergie operative con canali tematici satellitari, *pay tv*, via cavo, *pay per view*, tv digitale e *video on demand*;

n) individuare i presupposti per la formazione e per l'iscrizione in registri professionali degli operatori dello spettacolo;

o) individuare le tipologie dei parchi di divertimento e autorizzare all'esercizio le attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

p) accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche con la semplificazione delle procedure e la loro operatività integrata, valorizzando al massimo l'utilizzo dell'autocertificazione;

q) ripartire il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di competenza statale e regionale e tra quote di intervento per automatismo e selettività, di cui all'articolo 8, comma 6;

r) gestire il fondo perequativo di cui all'articolo 7 e surrogare eventuali inadempienze di regioni ed enti locali.

ART. 4.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni, al fine di garantire la razionale e qualificata presenza dello spettacolo sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotandosi di un'adeguata e professionalizzata struttura amministrativa e degli opportuni strumenti di conoscenza del fenomeno culturale.

2. Sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) l'attività legislativa e regolamentare in attuazione di quanto fissato dallo Stato con legge nazionale;

b) la promozione ed il sostegno di attività operanti nello spettacolo, in concorso con lo Stato e gli altri enti locali per quelle a carattere nazionale, anche favorendo l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale;

c) la predisposizione di progetti culturali da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo nei suoi

diversi generi quale strumento di integrazione comunitaria;

d) la verifica degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse, svolgendo attività di monitoraggio territoriale in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato;

e) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuove figure professionali;

f) la promozione delle attività di giovani autori e formazioni, e dell'imprenditoria giovanile e femminile;

g) la promozione ed il sostegno, in collaborazione con le province ed i comuni, della distribuzione di spettacoli;

h) la realizzazione di progetti di promozione e formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, definiti e realizzati in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti e con istituzioni scolastiche ed universitarie;

i) il sostegno di rassegne e festival di particolare significato promozionale a carattere locale;

l) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi ed alle lingue locali;

m) la promozione di centri audiovisivi, con particolare riferimento ad iniziative regionali e locali, anche al fine di costituire una videoteca regionale, quale momento di raccolta, catalogazione e tutela del patrimonio artistico dello spettacolo;

n) il sostegno, in collaborazione con i comuni, alla costruzione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi, attrezzature ed aree destinate alle attività dello spettacolo, anche circense e viaggiante, promuovendo l'innovazione tecnologica;

o) la programmazione regionale delle aree di plateatico attrezzate per lo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

3. Quanto previsto dal comma 1 costituisce, condizione indispensabile per at-

tuare il trasferimento di risorse e competenze dallo Stato alle regioni.

ART. 5.

(Funzioni delle province).

1. Sono di competenza provinciale le seguenti funzioni:

a) la promozione della cooperazione tra enti locali;

b) la promozione ed il sostegno di soggetti operanti in ambito provinciale;

c) la diffusione dello spettacolo anche in relazione a finalità turistiche;

d) concorrere con la regione alla predisposizione di una progettualità europea per valorizzare la integrazione comunitaria dello spettacolo;

e) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;

f) la promozione di manifestazioni e di attività di divulgazione di rilievo provinciale;

g) in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, e la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo.

ART. 6.

(Funzioni dei comuni).

1. Sono di competenza comunale le seguenti funzioni:

a) sostenere soggetti dello spettacolo operanti in ambito comunale;

b) formulare il piano annuale delle iniziative promosse ed organizzate dagli operatori;

c) garantire la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi operanti nel proprio ambito territoriale;

d) promuovere interventi di restauro, di adeguamento ed innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali attività;

e) concorrere alla distribuzione dello spettacolo ed alla erogazione di servizi nelle forme individuate dalla regione;

f) effettuare la rilevazione, a livello locale, dei dati statistici ed informativi;

g) rilasciare autorizzazioni all'installazione ed esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e predisporre periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività e regolamentare la concessione delle stesse;

h) esercitare le funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

ART. 7.

(Sussidiarietà istituzionale).

1. La sussidiarietà tra lo Stato, e per esso il Ministero per i beni e le attività culturali, ed ogni singola regione viene attuata attraverso accordi di programma triennali in cui vengono individuati e fissati obiettivi e priorità, elenco dei soggetti, livelli di investimento economico dello Stato e degli enti territoriali, nonché l'entità dell'intervento di soggetti privati.

2. In fase di prima applicazione, gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico di intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo registrato al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito il Fondo perequativo dello spettacolo, gestito dallo Stato, in concorso con le regioni, per realizzare interventi annuali, biennali o triennali in favore delle aree meno servite, incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo e sostenere regioni ed enti locali che versano in particolari difficoltà economiche.

4. Alla costituzione del Fondo perequativo dello spettacolo si provvede tramite:

a) l'utilizzo di una quota dei proventi del Lotto, secondo l'aliquota periodicamente fissata dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) l'utilizzo di una quota dei proventi del Bingo, secondo l'aliquota periodicamente fissata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il prelievo alla fonte del 2 per cento delle risorse che società ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie; tali soggetti vedono riconosciuta la loro partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;

d) eventuali fondo statali ed europei appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.

CAPO III

INTERVENTO DELLO STATO

ART. 8.

(Incentivi finanziari).

1. Con gli interventi previsti dal presente articolo la Repubblica persegue l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività e di favorire una reale privatizzazione delle istituzioni culturali.

2. Per tutte le attività dello spettacolo sono previsti i seguenti incentivi economici:

a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

b) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività, nella formazione e nella innovazione tecnologica;

c) detassazione delle sponsorizzazioni per attività istituzionali, per la realizza-

zione di progetti o in conto merce su singoli elementi della fase produttiva;

d) introduzione del *tax shelter*;

e) riduzione delle aliquote IVA gravanti sullo spettacolo e sulle attività editoriali e promozionali ad esso connesse;

f) riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'IVA effettivamente versata e comunque nei limiti fissati dalla normativa europea;

g) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

h) esenzione delle attività dello spettacolo dell'imposta regionale sulle attività produttive;

i) agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento della attività delle sale di pubblico spettacolo.

3. I criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività teatrali è disposta la non assoggettabilità dell'intervento pubblico alla ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma e di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre dal proprio reddito complessivo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il 50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro attività, nell'ottica di una progressiva e completa detassazione delle stesse.

6. Oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, in termini di automatismo, l'intervento pubblico per selettività è commisurato alla particolare valenza artistica e qualità del progetto pluriennale, all'impegno culturale garantito ed ai risultati con-

seguiti in termini di servizio sociale e di promozione dell'immagine culturale del Paese, di numero delle presenze, di livelli occupazionali assicurati e della valorizzazione di nuove professionalità artistiche e tecniche, anche alla luce del rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività ed alla capacità di autofinanziamento.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Istituto di credito per la cultura quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori anche finanziari che vogliono destinare risorse al settore.

8. All'Istituto di cui al comma 7 partecipano lo Stato, attraverso il Fondo unico per lo spettacolo ed il Fondo perequativo di cui all'articolo 7, le regioni e gli enti locali territoriali con propri stanziamenti, le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, quale ampliamento delle proprie finalità statutarie, ed eventuali ulteriori soggetti privati; le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici sono determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito provvedimento contestuale alla sua istituzione.

ART. 9.

(Consulta dello spettacolo).

1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta dello spettacolo, di seguito denominata: « Consulta ».

2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che la presiede, è composta da ventuno membri scelti, in un elenco predisposto dalle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, com-

petenti in materia di cultura, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo che non abbiano interessi personali in rapporto alla contribuzione pubblica, nel numero di sette per ognuno dei settori, cinema e multimedialità, musica e danza, teatro e circhi, e di cui:

a) sei designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) due designati dal Ministro delle comunicazioni;

d) uno designato dal Ministro degli affari esteri;

e) uno designato dal Ministro delle attività produttive;

f) tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) tre designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

h) due designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;

i) uno designato dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali.

3. La Consulta, i cui componenti restano in carica tre anni con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo pareri vincolanti al Ministro per i beni e le attività culturali.

4. In seduta plenaria, spetta alla Consulta esprimere parere su:

a) la ripartizione del Fondo unico dello spettacolo tra quota di competenza statale e regionale e tra quota di automatismo e di selettività, di cui all'articolo 8, comma 6;

b) l'esame di progetti interdisciplinari di rilevanza nazionale ed europea;

c) le ipotesi di accordo di programma avanzate dalle regioni;

d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo dello spettacolo, di cui all'articolo 7;

e) l'esame di questioni di rilievo generale o intersettoriale interessanti lo spettacolo.

5. In riunione di area, spetta alla Consulta esprimere parere su:

a) la valutazione di progetti di settore di interesse nazionale;

b) l'esame di eventuali istanze respinte a livello regionale, provinciale o comunale, in presenza di motivato ricorso.

6. All'atto di insediamento della Consulta decadono il comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 67 e 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

ART. 10.

*(Delega al Governo
per interventi di riforma).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a conseguire l'obiettivo di una complessiva trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche o di iniziative nel settore dello spettacolo, la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, delle regioni e dagli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà, oltre ai principi generali desumibili dalla presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti di cui al comma 1, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

b) promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento ed alla gestione degli enti di cui al comma 1;

c) adozione da parte degli enti di cui al comma 1 di modalità operative volte a garantire la semplificazione, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali degli enti medesimi;

d) semplificazione, riorganizzazione e ridefinizione delle finalità, pubbliche delle seguenti istituzioni culturali: Cinecittà Holding, Ente teatrale italiano, Società di cultura La Biennale di Venezia, Istituto nazionale del dramma antico, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e degli organismi di promozione e formazione del pubblico.

CAPO IV

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 11.

(Individuazione e riconoscimento delle iniziative).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede all'emanazione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fissare i requisiti ed i presupposti necessari per la definizione delle tipologie d'area di cui al presente capo.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è attribuito il riconoscimento di interesse nazionale alle iniziative dello spettacolo dal vivo che presentano:

a) comprovata esperienza artistica, organizzativa e manageriale decennale nella realizzazione di un qualificato progetto culturale;

b) rilievo nazionale della attività testimoniato anche dalla costante presenza in un ambito sovraregionale;

c) qualificata presenza all'estero;

d) impegno continuativo nel tempo, con impiego di un nucleo artistico, tecnico ed organizzativo stabile per la realizzazione di un organico progetto triennale;

e) tutela della tradizione nazionale ed attività di innovazione della scena artistica anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile;

f) presenza di una qualificata attività laboratoriale e di iniziative collaterali per la divulgazione, promozione e diffusione dello spettacolo;

g) impegno nell'attività di qualificazione ed aggiornamento professionale in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti;

h) adeguata presenza di spettatori e servizio socio-culturale offerto alla collettività;

i) sana gestione economica ed equilibrio di bilancio, tenuto altresì conto, per le iniziative di cui all'articolo 10, di un'adeguata e significativa presenza sussidiaria dei privati.

3. L'emanazione del decreto di cui al comma 2 è subordinata all'acquisizione del parere della Consulta dello spettacolo che provvede altresì alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento.

4. Il presente articolo non si applica alle attività di spettacolo che presentano i presupposti di professionalità necessari ad accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 8.

ART. 12.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica, costituisce, nell'ambito dei beni

culturali di cui all'articolo 1, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla drammaturgia contemporanea;

b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il teatro per le nuove generazioni e l'integrazione delle arti sceniche;

c) l'attività di compagnie teatrali che, realizzando un itinerario geografico, valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo e di promozione e formazione del pubblico teso a diffondere, quale servizio sociale, la cultura teatrale in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

e) la formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. I teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di promozione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival, gli organismi di promozione rappresentano lo strumento della Repubblica per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

ART. 13.

(Attività cinematografiche).

1. Il cinema, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica valorizza l'industria cinematografica con riferimento all'attività produttiva, distributiva e di esercizio, con particolare riferimento:

a) alla promozione e al coordinamento di iniziative per lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale in Italia e all'estero, anche attraverso specifiche intese con il Ministero delle attività produttive e delle politiche comunitarie;

b) alla creazione di un circuito dedicato alla programmazione di film italiani ed europei;

c) alla conservazione e diffusione, a fini culturali ed educativi, del patrimonio filmico nazionale;

d) all'attività di alta formazione artistica e tecnica, e di diffusione della didattica cinematografica.

3. Lo Stato concorre:

a) all'attivazione di progetti cinematografici in concorso con l'Istituto Luce e soggetti privati;

b) alla realizzazione annuale di un massimo di dieci opere prime, individuate dalla Consulta dello spettacolo, di cui incentiva l'utilizzo nelle sue diverse forme;

c) alla realizzazione di dieci film italiani europei di particolare interesse culturale e spettacolare il cui impegno e rischio economico richiede, in forma sussidiaria, l'intervento pubblico.

4. L'intervento economico dello Stato concorre fino ad un importo massimo del 50 per cento dell'investimento privato sulla produzione; ulteriori interventi sono previsti in fase distributiva per garantire la programmazione obbligatoria di almeno trenta giorni in sala e tempestive campagne pubblicitarie e promozionali anche televisive.

5. Lo Stato si impegna a ridefinire il rapporto tra cinema e televisione al fine di ottimizzare l'utilizzo del prodotto filmico e la sua diffusione attraverso l'evoluzione funzionale e tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi distributivi.

6. Al fine di valorizzare la presenza cinematografica all'estero, con particolare riferimento all'Unione europea, l'Italia promuove accordi di collaborazione, co-produzione e codistribuzione con gli Stati nazionali al fine di diffondere sul territorio comunitario i film realizzati con il concorso pubblico e valorizzare la cinematografia europea nei suoi diversi aspetti, tendenze e tradizioni.

7. Particolare attenzione viene riservata all'ammodernamento e adeguamento tecnologico delle strutture e all'apertura di nuove sale, multisale e *multiplex* promuovendo indagini ricognitive tese a individuare aree geografiche meno servite, comprensori interessati e potenziali bacini di utenza.

8. Investimenti agevolati sono previsti per la creazione di sale cinematografiche e multisale nelle aree individuate, nonché per l'adeguamento e l'ammodernamento delle monosale nei centri storici delle città.

9. Al fine di ampliare, migliorare e qualificare l'incontro tra l'offerta e la domanda cinematografica la creazione di nuovi *multiplex* è subordinata ai seguenti requisiti:

a) partecipazione, con diritto di prelazione e con possibilità di cambiamento

della destinazione d'uso, per gli esercenti dell'area geografica interessata; laddove non esercitato il diritto viene riservato a società italiane e, successivamente, europee ed americane;

b) destinazione di una quota di programmazione a film italiani ed europei;

c) destinazione di una o più sale ad attività polivalenti dello spettacolo.

ART. 14.

(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica tutela e valorizza le attività musicali professionali in tutti i suoi generi e manifestazioni e ne valorizza lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica;

b) la produzione contemporanea, nuovi autori, interpreti ed esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e concerti, la promozione e la formazione del pubblico;

e) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

f) la formazione e lo studio dello strumento musicale e del canto anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;

g) la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero.

3. Gli enti lirico-sinfonici, i teatri storici, le istituzioni concertistico-orchestrale, le associazioni musicali, i festival nazionali ed internazionali, i complessi bandistici e corali rappresentano lo strumento della Repubblica per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

ART. 15.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla danza contemporanea;

b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

d) l'attuazione di una qualificata azione di distribuzione della danza e la promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della

danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

e) la promozione della formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. Le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le attività di ospitalità, le iniziative di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne ed i festival rappresentano lo strumento della Repubblica per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

ART. 16.

(Attività circensi e spettacolo viaggiante).

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, di cui riconosce il valore internazionale, nazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica tutela e valorizza le attività circensi professionali nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne incentiva lo sviluppo attraverso interventi tesi a favorire:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte e tradizione circense me-

dianete un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionale;

d) la presenza all'estero dell'attività circense italiana;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante oltre che con le modalità previste dalla vigente legislazione, con le agevolazioni di cui all'articolo 8 e con l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0018530